



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# **Pignoramento, opposizione all'esecuzione e blocco del conto**

Autore: Consulenze | 22/12/2018



***Un condominio di cui faccio parte mi chiede il pagamento di € 15.000 in spese condominiali che io contesto per varie ragioni. Il condominio è ricorso alla autorità giudiziaria, ottenendo un pignoramento presso terzi e cioè il pignoramento di due miei conti bancari uno di consistenza piccola, l'altro più elevata (ossia di € 50.000). La Banca ha bloccato il conto per l'intero importo, impedendomi qualsiasi operazione. È legale questo comportamento della Banca?***

Così come stabilito dall'art. 546 c.p.c. la **banca** - quale terza pignorata - può trattenere le somme pignorate nei limiti dell'importo del credito precettato dal creditore precedente aumentato della metà (tale metà servirà per coprire le spese d'esecuzione sostenute dal creditore precedente e gli interessi nel mentre maturati).

Questo significa che se il **credito** per il quale si procede è pari ad € 15mila la Banca può stornare dal conto la somma massima limite di € 22.500,00.

Nel caso specifico, c'è da dire che la somma precettata sarà sicuramente superiore a quella richiesta inizialmente dall'amministratore di **condominio**.

Dovranno aggiungersi, infatti, le **spese** liquidate col decreto ingiuntivo e quelle inserite nel precetto.

Tuttavia, per arrivare a bloccare 50mila euro, occorrerebbe che il credito precettato ammonti a circa 33mila euro, ma a parere dello scrivente non è possibile che, nella fattispecie, il condominio creditore abbia racimolato 18mila euro di spese legali; anzi, si può escludere categoricamente.

Al massimo da un capitale di 15mila euro poteva arriversi ad un credito precettato di 20mila euro e, così, ad un blocco del conto corrente per un ammontare massimo di 30mila euro.

Tanto premesso, alla luce di quanto si legge, è di certo illegittima la procedura eseguita dalla Banca.

Tuttavia, per essere sicuri di tale assunto, occorrerà analizzare il titolo e il precetto con i quali stanno agendo esecutivamente.

Una volta constatato, documenti alla mano, che è stata violata quella disposizione, si potrà chiedere la riduzione proporzionale del pignoramento, con un'istanza/opposizione da presentare in Tribunale.

In questo caso, il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvederà con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza.

Tuttavia, da quanto può dedursi dal quesito, c'è in essere anche un'opposizione a quel credito (magari opposizione a decreto ingiuntivo) che, però, non ha frenato l'esecuzione poiché in questa sede (crediti condominiali) il giudice è costretto a

concedere la provvisoria esecuzione.

Se così fosse (e, cioè, se ci sono delle impugnazioni effettuate dal lettore in merito alla legittimità del credito), occorrerà presentare un'opposizione all'esecuzione, rilevando le ragioni già esposte nel giudizio ordinario (in altre parole, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) e così mettendo a conoscenza del giudice dell'esecuzione i motivi del mancato pagamento.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Salvatore Cirilla***